COMUNE DI CARATE URIO

Provincia di Como

STUDIO DEL RETICOLO IDRICO MINORE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Aggiornamento a seguito dell'emissione del parere da parte della Regione Lombardia – Sede territoriale di Como

FEBBRAIO 2005

Studio Frati
geologia applicata

22079 Villa Guardia CO – Via Arno 1/A

Tel. e Fax 031/563148 – email frati@geologi.it

Indice

TITOLO I. AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ E DEFINIZIONI 3
Articolo 1. Ambito di applicazione 3
Articolo 2. Finalità ed obiettivi 9
Articolo 3. Definizioni 9
Articolo 4. Regime giuridico dei terreni in rapporto pertinenziale al demanio idrico 15
Articolo 5. Competenze relative alla manutenzione dei corsi d'acqua 16
TITOLO II. FASCIA DI RISPETTO 17
Articolo 6. Tipologia 17
Articolo 7. Modalità di misura 17
TITOLO III. OPERE E ATTIVITÀ VIETATE O SOGGETTE A NULLA OSTA IDRAULICO, AUTORIZZAZIONE AI SOLI FINI IDRAULICI O CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE 20
Articolo 8. Definizioni 20
Articolo 9. Alveo: opere e attività consentite 20
Articolo 10. Alveo: opere e attività vietate 21
Articolo 11. Fascia di rispetto: opere e attività consentite 21
Articolo 12. Fascia di rispetto: opere e attività vietate 22
TITOLO IV. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI 23
Articolo 13. Definizione 23
Articolo 14. Criteri generali 23
Articolo 15. Scarichi sul suolo 23
Articolo 16. Controllo delle autorizzazioni 23
Articolo 17. Modifica delle condizioni che danno luogo agli scarichi 24
Articolo 18. Rilascio dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici 24
Articolo 19. Calcolo della portata di scarico 25
Articolo 20. Caratteristiche progettuali 25
Articolo 21. Limiti di accettabilità delle portate di scarico 26
TITOLO V. DISCIPLINA DEGLI ATTRAVERSAMENTI 28
Articolo 22. Definizione 28
Articolo 23. Rilascio dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici per attraversamenti in subalveo 28
Articolo 24. Rilascio dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici o della Concessione per occupazione di area demaniale per attraversamenti aerei 28
Articolo 25. Rilascio dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici per attraversamenti aerei di linee tecnologiche sospese su pali e/o tralicci 29
Articolo 26. Caratteristiche progettuali 30
TITOLO VI. DISCIPLINA DELLE DERIVAZIONI 31

Articolo 27. Definizione 31
Articolo 28. Rilascio dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici o della Concessione per occupazione di area demaniale 31
Articolo 29. Caratteristiche progettuali 31
TITOLO VII. CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA 32
TITOLO VIII. DISCIPLINA DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA 33
Articolo 30. Definizione 33
Articolo 31. Rilascio dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici o della Concessione per occupazione di area demaniale 33
Articolo 32. Caratteristiche progettuali 34
TITOLO IX. DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE DI MATERIALI IN ALVEO 35
Articolo 33. Rimozione di materiali inerti 35
Articolo 34. Rimozione di materiale vegetale 36
TITOLO X. PROCEDURE DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER CASI PARTICOLARI 37
Articolo 35. Rilascio di autorizzazioni per il reticolo minore con ruolo di confine comunale 37
Articolo 36. Interventi d'urgenza 37
Articolo 37. Autorizzazione ai soli fini idraulici o concessione per occupazione di aree demaniali nel caso di occupazioni occasionali 37
TITOLO XI. NORME SPECIALI 38
Articolo 38. Convenzioni con i comuni limitrofi 38

TITOLO I. AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ E DEFINIZIONI

Articolo 1. Ambito di applicazione

Le presenti norme disciplinano:

- le modalità d'uso delle aree afferenti al demanio idrico collegato al reticolo minore;
- la realizzazione di opere nelle aree afferenti al demanio idrico collegato al reticolo minore;
- gli scarichi idrici relativamente alla sola quantità di acque recapitate nel corpo ricettore appartenente al reticolo minore e principale

L'ambito territoriale d'applicazione delle presenti norme è quello del territorio comunale di Carate Urio (CO), limitatamente alle aree afferenti al demanio idrico collegato al reticolo minore, inclusi i corsi d'acqua con ruolo di confine. Per questi ultimi si dovrà fare riferimento anche ai contenuti della convenzione da sottoscriversi con i comuni limitrofi.

Non esiste nel territorio comunale alcun corso d'acqua appartenente al reticolo principale.

Fanno parte del reticolo minore del comune di Carate Urio i corsi d'acqua identificati nelle tabelle di pagine seguenti:

Identificazione del corso d'acqua (toponimo ufficiale o denominazione)	Coordinate chilometriche del punto di monte (Lat.-Long.)	Coordinate chilometriche del punto di valle (Lat.-Long.)	Quota del punto di monte (m s.l.m.)	Quota del punto di valle (m s.l.m.)	Note riguardanti i punti di sorgente o di sbocco
Torrente Carnirolo	5080795 - 1509404	5080629 - 1509849	950.00	525.00	Sorgente lungo il versante orientale della Punta Forcoletta. Sbocco in torrente del Ponte
Torrente Cercera	5081027 - 1509387	5080927 - 1509705	1050.00	775.00	Sorgente lungo il versante orientale della Punta Forcoletta. Sbocco in torrente del Ponte
Torrente Crasci	5082159 - 1508751	5081342 - 1508620	1250.00	815.00	Sorgente lungo il versante meridionale del S. Bernardo Sbocco in torrente Fesnaa.
Torrente dei Fontanii	5081819 - 1509059	5081342 - 1508620	1200.00	815.00	Sorgente lungo il versante meridionale del Monte Colmegnone. Sbocco in torrente Fesnaa.
Torrente del Ponte	5080629 - 1509849	5080279 - 1510356	625.00	200.62	Sorgente lungo il versante orientale della Punta Forcoletta in territorio di Laglio. Sbocco in lago di Como.
Torrente di Rompallo	5081115 - 1509239	5080498 - 1508966	1050.00	639.00	Sorgente lungo il versante occidentale della Punta Forcoletta. Sbocco in torrente Visina.
Torrente Fesnaa	5081342 - 1508620	5079436 - 1509114	815.00	198.00	Sorgente alla confluenza dei torrenti Crasci e dei Fontanili. Sbocco in lago di Como.
Torrente Sabbione	5080506 - 1509545	5080114 - 1510149	700.00	198.3	Sorgente in località Monte di Carate. Sbocco in lago di Como.
Torrente di Regulè	5081292 - 1509103	5080923 - 1508564	1050.00	575.00	Sorgente lungo il costone tra Punta Forcoletta e Monte Colmegnone. Sbocco in torrente Fesnaa.
Torrente Valle Oscura	5080530 - 1507806	5080209 - 1508645	950.00	420.00	Sorgente in località Monte Stopora. Sbocco in torrente Fesnaa.

Identificazione del corso d'acqua (toponimo ufficiale o denominazione)	Coordinate chilometriche del punto di monte (Lat.-Long.)	Coordinate chilometriche del punto di valle (Lat.-Long.)	Quota del punto di monte (m s.l.m.)	Quota del punto di valle (m s.l.m.)	Note riguardanti i punti di sorgente o di sbocco
Torrente Verno	5080774 - 1509267	5080498 - 1508966	860.00	639.00	Sorgente lungo il versante occidentale della Punta Forcoletta. Sbocco in torrente Visina.
Torrente Visina	5080502 - 1508964	5079623 - 1509392	639.00	200.98	Sorgente alla confluenza dei torrenti Verno e di Rompallo. Sbocco in lago di Como.
Torrente detto "Acquera"	5081975 - 1508329	5082108 - 1508017	1175.00	980.00	Sorgente in località Colmo dei Muretti Sbocco esterno al territorio comunale.
Torrente detto "Di Bosch":	5080827 - 1507807	5080609 - 1508548	1075.00	490.00	Sorgente in località Monte Stopora. Sbocco in torrente Fesnaa.
Torrente detto "Di Mont"	5080559 - 1508121	5080505 - 1508528	850.00	495.00	Sorgente in località Monte Stopora. Sbocco in torrente Fesnaa.
Torrente detto "Di sotto"	5079837 - 1508142	5079915 - 1508676	715.00	355.00	Sorgente in località Monte di Sotto. Sbocco in torrente Fesnaa.
Torrente Linera	5079265 - 1508416	5079105 - 1508495	680.00	205.16	Sorgente in comune di Moltrasio. Sbocco in lago di Como.
Torrente detto "Pangino"	5079560 - 1508510	5079260 - 1508722	450.00	200.00	Sorgente in località Pangino. Sbocco in lago di Como.
Torrente detto "Val di Peut"	5080548 - 1508766	5080409 - 1508582	615.00	452.00	Sorgente in località Sas Gros. Sbocco in torrente Fesnaa.
Torrente detto "Villa Angelina"	5079569 - 1508500	5079261 - 1508720	465.00	200.00	Sorgente a ovest della località Guil Sbocco non definito
Torrente San Bernardo	5082326 – 1508291	5082180 – 1508206	1215.00	1120.00	Sorgente lungo il versante meridionale del S. Bernardo. Sbocco esterno al territorio comunale.

Identificazione del corso d'acqua (toponimo ufficiale o denominazione)	Coordinate chilometriche del punto di monte (Lat.-Long.)	Coordinate chilometriche del punto di valle (Lat.-Long.)	Quota del punto di monte (m s.l.m.)	Quota del punto di valle (m s.l.m.)	Note riguardanti i punti di sorgente o di sbocco
BE00	5082206 – 1508324	5082108 – 1508017	1200.00	980.00	Sbocco in torrente San Bernardo
BE01	5082393 – 1508000	5082108 – 1508017	1200.00	1050.00	Sbocco in torrente San Bernardo
BE03	5081380 – 1507863	5081390 – 1507731	1150.00	870.00	Sbocco esterno al territorio comunale.
BO1	5081033 – 1507895	5080832 – 1508166	1070.00	885.00	Sbocco in torrente detto "di Bosch"
CR1	5082044 – 1508870	5081889 – 1508746	1195.00	1055.00	Sbocco in torrente Crasci
CR2	5081940 – 1508932	5081799 – 1508731	1180.00	1120.00	Sbocco in torrente Crasci
CR3	5081833 – 1508685	5081719 – 1508694	1055.00	930.00	Sbocco in torrente Crasci
CR4	5081846 – 1508626	5081652 – 1508642	1070.00	930.00	Sbocco in torrente Crasci
FE1	5081338 – 1508550	5081191 – 1508555	850.00	735.00	Sbocco in torrente Fesnaa
FE2	5081192 – 1508376	5081076 – 1508522	890.00	670.00	Sbocco in torrente Fesnaa
FE3	5081281 – 1508278	5081047 – 1508524	950.00	660.00	Sbocco in torrente Fesnaa
FE4	5081124 – 1508161	5080997 – 1508533	960.00	650.00	Sbocco in torrente Fesnaa
FE5	5080938 – 1508405	5080865 – 1508536	780.00	680.00	Sbocco in torrente Fesnaa
FE6	5080959 – 1508846	5080829 – 1508575	835.00	570.00	Sbocco in torrente Fesnaa
FE7	5080829 – 1508387	5080779 – 1508565	760.00	645.00	Sbocco in torrente Fesnaa
FE8	5080874 – 1508887	5080692 – 1508593	815.00	525.00	Sbocco in torrente Fesnaa
FE9	5080685 – 1508313	5080615 – 1508367	755.00	640.00	Sbocco in torrente FE10
FE10	5080624 – 1508294	5080598 – 1508548	735.00	487.00	Sbocco in torrente Fesnaa
FE11	5080620 – 1508688	5080543 – 1508570	615.00	477.00	Sbocco in torrente Fesnaa

Identificazione del corso d'acqua (toponimo ufficiale o denominazione)	Coordinate chilometriche del punto di monte (Lat.-Long.)	Coordinate chilometriche del punto di valle (Lat.-Long.)	Quota del punto di monte (m s.l.m.)	Quota del punto di valle (m s.l.m.)	Note riguardanti i punti di sorgente o di sbocco
FE12	5080464 -1508405	5080475 – 1508569	645.00	467.00	Sbocco in torrente Fesnaa
FE13	5080434 – 1508468	5080418 – 1508577	600.00	455.00	Sbocco in torrente Fesnaa
FE14	5080392 – 1508489	5080389 – 1508602	590.00	450.00	Sbocco in torrente Fesnaa
FE15	5080484 – 1508787	5080363 – 1508609	635.00	445.00	Sbocco in torrente Fesnaa
FE16	5080429 – 1508809	5080389 – 1508668	625.00	495.00	Sbocco in torrente FE15
FE17	5080084 – 1508312	5080112 – 1508389	690.00	600.00	Sbocco in torrente FE19
FE18	5080052 – 1508322	5080114 – 1508467	690.00	545.00	Sbocco in torrente FE19
FE19	5080113 – 1508349	5080099 – 1508626	650.00	390.00	Sbocco in torrente Fesnaa
FE20	5080061 – 1508439	5080128 – 1508584	620.00	440.00	Sbocco in torrente FE19
FE21	5080034 – 1508501	5080035 – 1508639	600.00	393.00	Sbocco in torrente Fesnaa
FE22	5079946 – 1508502	5079938 – 1508659	550.00	362.00	Sbocco in torrente Fesnaa
FE23	5079892 – 1508567	5079921 – 1508660	475.00	360.00	Sbocco in torrente Fesnaa
FE24	5079775 – 1508702	5079793 – 1508791	410.00	335.00	Sbocco in torrente Fesnaa
FO1	5081523 - 1509078	5081535 - 1508846	1135.00	960.00	Sbocco in torrente dei Fontanii
PO1	5080648 - 1509721	5080631 - 1509851	673.00	525.00	Sbocco in torrente del Ponte
RE1	5081055 - 1508853	5080989 - 1508709	875.00	745.00	Sbocco in torrente di Regulè
RO1	5081005 - 1509285	5080914 - 1509129	1000.00	875.00	Sbocco in torrente di Rompallo
VI1	5080508 - 1508978	5080465 - 1508946	650.00	620.00	Sbocco in torrente Visina
VI2	5080367 - 1509074	5080321 - 1508944	655.00	530.00	Sbocco in torrente Visina
VI3	5080342 - 1508880	5080261 - 1508915	570.00	490.00	Sbocco in torrente Visina
VI4	5080296 - 1509021	5080226 - 1508922	600.00	485.00	Sbocco in torrente Visina

Identificazione del corso d'acqua (toponimo ufficiale o denominazione)	Coordinate chilometriche del punto di monte (Lat.-Long.)	Coordinate chilometriche del punto di valle (Lat.-Long.)	Quota del punto di monte (m s.l.m.)	Quota del punto di valle (m s.l.m.)	Note riguardanti i punti di sorgente o di sbocco
VI5	5080239 - 1509097	5080169 - 1508933	600.00	455.00	Sbocco in torrente Visina
VI6	5080061 - 1508834	5079999 - 1508965	495.00	387.00	Sbocco in torrente Visina
VI7	5080041 - 1508056	5079923 - 1509025	450.00	365.00	Sbocco in torrente Visina
VO1	5080533 - 1507693	5080530 - 1507808	1060.00	945.00	Sbocco in torrente Valle Oscura
VO2	5080570 - 1507981	5080441 - 1508021	900.00	805.00	Sbocco in torrente Valle Oscura
VO3	5080407 - 1507761	5080391 - 1508052	973.00	775.00	Sbocco in torrente Valle Oscura
VO4	5080328 - 1508028	5080338 - 1508115	810.00	725.00	Sbocco in torrente Valle Oscura
VO5	5080231 - 1507894	5080325 - 1508151	875.00	705.00	Sbocco in torrente Valle Oscura
VO6	5080403 - 1508202	5080266 - 1508365	745.00	575.00	Sbocco in torrente Valle Oscura
VO7	5080356 - 1508339	5080270 - 1508435	655.00	500.00	Sbocco in torrente Valle Oscura
VO8	5080192 - 1508152	5080238 - 1508396	800.00	570.00	Sbocco in torrente Valle Oscura
VO9	5080150 - 1508165	5080265 - 1508429	800.00	500.00	Sbocco in torrente Valle Oscura
VO10	5080103 - 1508261	5080240 - 1508542	725.00	475.00	Sbocco in torrente Valle Oscura

Articolo 2. Finalità ed obiettivi

Attraverso l'applicazione delle presenti norme, si vuole garantire un livello di sicurezza adeguato riguardo ai fenomeni di dissesto idraulico–idrogeologico e favorire la fruizione e riqualificazione ambientale delle aree afferenti al demanio idrico collegato al reticolo idrico minore. Tutto ciò può avvenire attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici ed ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione dell'uso del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle degradate, anche attraverso usi ricreativi.

Limitatamente al reticolo idrico minore, le finalità richiamate sono perseguite mediante:

- l'adeguamento della pianificazione urbanistico – territoriale;
- la definizione del quadro del rischio idraulico ed idrogeologico;

la costituzione di vincoli, di prescrizioni, di incentivi e di destinazioni d'uso del suolo in relazione al diverso grado di rischio;

- l'individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi, che determinino rischi idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione;
- la moderazione delle piene, la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, con specifica attenzione alla valorizzazione della naturalità delle aree;
- la definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti, in funzione del grado di sicurezza compatibile e del loro livello di efficienza ed efficacia;
- la definizione di nuovi sistemi di difesa, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di controllo dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto, in relazione al grado di sicurezza da conseguire.

Articolo 3. Definizioni

Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.(1)

Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.(1)

Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.(1)

Acque sotterranee: le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo.(1)

Agglomerato: area in cui la popolazione, ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.(1)

Alveo: tutto quanto riguarda la sede di scorrimento preferenziale delle acque e con limite determinato dall'altezza della piena ordinaria. Nel caso non sia determinabile la piena ordinaria o il corso d'acqua sia stato oggetto di regolazione, bonifica o altri fatti indotti dall'attività antropica che ne hanno modificato i caratteri originari, si assume come alveo il limite del demanio pubblico (quando presente), secondo quanto disposto dalla circolare del Ministero Lavori Pubblici del 28 febbraio 1907, n. 780. (2)

Area inondabile o alluvionabile: porzione della regione fluviale compresa tra l'alveo di piena e il limite dell'area inondabile per una piena straordinaria di assegnato tempo di ritorno; sotto l'aspetto idraulico l'area svolge, in caso di piena, funzioni di invaso e laminazione ma è scarsamente contribuente al moto. La delimitazione è normalmente costituita da rilievi morfologici naturali a quote superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena considerata.(2)

Area inondabile per tracimazione o rottura degli argini maestri: porzione di territorio inondabile per cedimento delle opere di ritenuta. E' delimitata da rilievi morfologici naturali o da elementi artificiali presenti sul territorio (rilevati, insediamenti).(2)

Arginature: complesso delle opere eseguite lungo un corso d'acqua e realizzate per il contenimento delle piene.(2)

Argine: struttura di forma trapezoidale che ha la funzione di contenere le piene di un corso d'acqua.(2)

Autorizzazione idraulica: provvedimento con il quale l'Autorità idraulica rimuove un limite posto dalla legge sui beni (pubblici o privati) od all'esercizio di un diritto reale che già appartiene ad altri soggetti. L'autorizzazione è l'atto di consenso che un soggetto richiede all'Autorità idraulica per svolgere un'attività che la normativa od il presente regolamento hanno individuato come potenzialmente pericolosa per il pubblico interesse o la pubblica incolumità. Considerato che l'autorizzazione idraulica è prevista per atti, opere o fatti che riguardano direttamente il regime del corso d'acqua e che quindi è in stretto rapporto con il demanio idrico, per i preminenti interessi pubblici che questo comporta e per la necessità di tutela preventiva della pubblica incolumità, l'autorizzazione idraulica deve essere esercitata secondo regole stabilite in un contratto (denominato disciplinare) revocabile per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. (4)

Bacino idrografico: il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente; qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di più corsi d'acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico in cui il bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore.(3)

Bacino imbrifero: porzione di territorio nella quale si raccolgono naturalmente le acque piovane che alimentano un fiume o un torrente.[2]

Cassa (di colmata): zona soggetta al riempimento d'acque torbide, destinate a sedimentare e a colmarla.[2]

Coefficiente d'Afflusso: rapporto tra il volume d'acqua affluito alla rete ed il volume piovuto.[2]

Coefficiente di Deflusso: rapporto tra il volume d'acqua defluito e quello affluito alla rete.[2]

Coefficiente Udometrico: portata massima proveniente da un ettaro di terreno.[2]

Concessione idraulica: provvedimento con il quale l'Autorità competente, a propria discrezione, permette ad altri soggetti (pubblici o privati) di esercitare un diritto che questi ultimi non hanno. La concessione è discrezionale (dipende soltanto dall'Autorità se concederla o meno) ed è revocabile per ragioni di interesse pubblico.[4]

Corso d'acqua: tutto quanto riguarda sia la sede di scorrimento delle acque (alveo), che il complesso fluviale generale costituito da "sponde", "argini", ecc., secondo una varia terminologia che concorre ad individuare il concetto geografico di fiume, torrente ed altro[5]. Si identificano quindi corsi d'acqua naturali o seminaturali (come fiumi, torrenti, rii, ecc.) o corsi d'acqua artificiali (come i canali di bonifica, industriali, navigabili, reti di scolo, ecc.), fatta però esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di acque reflue urbane e di acque reflue industriali.[6]

Demanio fluviale o beni del demanio idrico: fanno parte del demanio fluviale quelle aree iscritte alla partita catastale "particelle esenti da estimo" (sulla mappa catastale normalmente prive di numero di particella) correlate alla presenza di acqua (canali maestri per la condotta delle acque, alveo di fiumi e torrenti, la superficie dei laghi pubblici, ecc.) e per le quali si applica il regime giuridico previsto dall'articolo 823 del Codice Civile.

Demanio idrico: appartengono al demanio idrico tutte le acque sotterranee e superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne, con esclusione delle acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne. La raccolta delle acque in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli, o di singoli edifici, è libera e non soggetta a licenza o concessione di derivazione, ferma l'osservanza delle norme edilizie, di sicurezza, e di altre norme speciali per la realizzazione dei relativi manufatti.[7]

Difesa idraulica: combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative aventi la finalità di difendere il territorio da allagamenti e ristagni di acque comunque generati, onde consentire in via ordinaria l'utilizzo produttivo e residenziale del territorio. Fanno parte delle suddette azioni le attività di vigilanza, gestione, manutenzione (ordinaria) delle opere di bonifica, nonché le connesse attività di studio, ricerca e progettazione miranti ad adeguare tali opere ai livelli di sicurezza richiesti dall'assetto territoriale produttivo ed urbanistico.[2]

Fasce di rispetto del demanio idrico: aree afferenti al demanio idrico che, per ragioni di interesse generale o di tutela della pubblica incolumità (ovvero mantenimento dell'efficienza del corso d'acqua) o di conservazione e protezione dei caratteri naturali fondamentali dei corsi d'acqua e delle relative pertinenze, sono sottratte al libero intervento dell'uomo e poste sotto il controllo delle amministrazioni pubbliche competenti.(2)

Fognature separate: la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.(1)

Inquinamento: lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque.(1)

Magra ordinaria: livello o portata di magra in una sezione di un corso d'acqua che uguaglia o supera nel 75% dei casi i minimi livelli o le minime portate annuali verificatisi nella stessa sezione.(8)

Muro spondale: opera di contenimento dei terreni posti a ridosso dell'alveo e/o opera di difesa idraulica che delimita l'area di pertinenza idraulica in riferimento ad eventi di piena ordinaria.(2)

Nulla osta: provvedimento con il quale l'Autorità, l'Ente od il Concessionario verifica che non vi siano elementi ostativi per svolgere un'attività senza danno per il pubblico interesse. Deve essere rilasciata obbligatoriamente se non vi sono elementi ostativi e siano garantite le esigenze di pubblico interesse. Fatto salvo pattuizioni speciali, non può essere revocata.(4)

Opere di bonifica: (2)

- opere di presidio e difesa idrogeologica poste sulle pendici, eventualmente connesse al reticolo delle acque superficiali;
- opere pubbliche di approvvigionamento, sollevamento, regolazione e distribuzione delle acque irrigue;
- opere pubbliche finalizzate ad assicurare la funzionalità della rete scolante del territorio, incluse le aste del reticolo minore, le connesse opere e manufatti di regolazione e difesa, gli impianti idrovori, le infrastrutture necessarie per il funzionamento e lo svolgimento delle attività di vigilanza;
- le opere private obbligatorie necessarie per la funzionalità delle opere pubbliche.

Piena ordinaria: livello o portata di piena in una sezione di un corso d'acqua che, rispetto alla serie storica dei massimi livelli o delle massime portate annuali verificatisi nella stessa sezione, è uguagliata o superata nel 75% dei casi.(8)

Polizia idraulica: rilascio di pareri, nulla osta, concessioni, autorizzazione e attività controllo relativamente a lavori, atti o fatti che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sul regime delle acque del demanio idrico, e/o sui beni del demanio idrico e/o sulle

aree caratterizzate da rapporto pertinenziale con il demanio idrico.

Rete fognaria: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.[1]

Reticolo di bonifica: corsi d'acqua artificiali e/o naturali, strettamente interconnessi con prevalenti funzioni di irrigazione e di difesa idraulica di bonifica la cui manutenzione e gestione sono affidate ad appositi consorzi. Tale definizione, per quanto compatibile, si applica anche a fiumi e canali navigabili, ad opere per lo stabilimento ed esercizio di molini ed opifici, o sui canali di derivazione di acque superficiali per qualsiasi altro utilizzo previsto dalla normativa vigente.[2]

Reticolo idrografico: complesso di corsi d'acqua, sia appartenenti al reticolo minore, che al reticolo principale che al reticolo di bonifica.[9]

Reticolo minore: corsi d'acqua non appartenenti al reticolo principale o gestiti da consorzi di bonifica/irrigazione, con alveo morfologicamente evidente, nei quali sia presente o potenzialmente presente acqua in caso di eventi meteorici intensi. Ove ne ricorrano motivate condizioni, i vincoli apposti con le presenti norme sono prolungati lungo gli impluvi, anche fino alla linea di spartiacque.[9]

Reticolo principale: corsi d'acqua che possiedono i requisiti elencati nella d.g.r. 22 Dicembre 1999, n. VI/47310[10], integrati dagli ulteriori criteri riportati nell'allegato A della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. VII/7868[11]. L'identificazione del reticolo principale è stata effettuata dalle strutture dell'ex Genio Civile (STER).

Scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e già autorizzati.[1]

Scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.[1]

Trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152. [1]

Valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo.[1]

NOTE

1 Definizione tratta dal D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, “Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole” e successive modifiche.

2 Definizione adottata nelle presenti norme.

3 Definizione tratta dalla legge 18 maggio 1989, n.183, “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”.

4 Definizione adottata nelle presenti norme e tratta da letteratura tecnico – giuridica.

5 Definizione ricavata dal parere del Consiglio di Stato del 14 novembre 1990 richiesto dalla Regione Lombardia.

6 Definizione ricavata dalla Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n. 48 del 21 febbraio 1977.

7 Definizione ricavata dalla Legge 5 gennaio 1994, n. 36, “Disposizioni in materia di risorse idriche” e dal D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, “Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche”.

8 Definizione tratta da "Memorie e studi idrografici", Ministero LL.PP., Consiglio Superiore LL.PP., Servizio Idrografico, 1928.

9 Definizione adottata nelle presenti norme. Per l’individuazione del reticolo minore si sono utilizzati i criteri stabiliti dalla d.g.r. VII/7868, integrati dalle normative di riferimento.

10 **D.G.R. 22 Dicembre 1999, n. VI/47310 (sintesi)**

…omissis

1. Devono essere inseriti negli elenchi del reticolo principale tutti i corsi d’acqua sui quali già prima dell’entrata in vigore della l.r. 34/1998 e del d.p.r. 238/1999 era consuetudine svolgere, da parte degli uffici del Genio Civile, le funzioni di Polizia Idraulica secondo le disposizioni del R.D. 523/1904 e precisamente quelli che possiedono almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) Corsi d’acqua già iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;

b) Corsi d’acqua anche non iscritti su cui sono state eseguite opere idrauliche da parte di Enti Pubblici;

c) Corsi d’acqua oggetto di derivazioni e/o attingimenti;

d) Corsi d’acqua non iscritti su cui sono già state rilasciate autorizzazioni di polizia idraulica, avendone riconosciuto la caratteristica di acque pubbliche.

11 **D.G.R. 25 gennaio 2002, n. VII/7868 (sintesi)**

Nel reticolo principale sono inseriti i corsi d’acqua che presentano le seguenti caratteristiche:

1. Significatività dei bacini: bacini sottesi da corsi d’acqua di lunghezza superiore ai 2 km;
2. Particolarità di corsi d’acqua di lunghezza inferiore ai 2 km: caratterizzati da rilevanti problematiche idrauliche o idrogeologiche o siano interessati da interventi idraulici o di versante particolarmente significativi, in essi siano presenti opere di sbarramento di cui alla L.R. 8/1998 o, comunque, siano oggetto di significative autorizzazioni di derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico;
3. Significatività dei corsi d’acqua totalmente compresi nel territorio di un comune o che fungono da confine: solo se interessati da interventi idraulici o di versante particolarmente significativi, in essi siano presenti opere di sbarramento di cui alla L.R. 8/98 o, comunque, siano oggetto di significative autorizzazioni di derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico;
4. Individuabilità dei tratti costituenti il reticolo principale: deve essere possibile individuare sul territorio, il punto di inizio e la foce/sbocco;
5. Visibilità in cartografia dei limiti che definiscono il reticolo principale: i punti che delimitano il reticolo principale devono anche essere rappresentati sulla CTR in scala 1:10.000;
6. Congruenza con i limiti di definizione dei laghi principali: i corsi d’acqua significativi che rappresentano i principali immissari ed emissari dei maggiori laghi lombardi devono essere definiti per quanto riguarda il punto di immissione e quello di emissione, in congruenza con i limiti amministrativi con cui vengono delimitati i laghi stessi ai fini delle competenze di trasporto lacuale.

Articolo 4. Regime giuridico dei terreni in rapporto pertinenziale al demanio idrico

La legge n° 36 del 05 gennaio 1994 ed il D.P.R. n° 238 del 18 febbraio 1999 hanno assegnato al Pubblico Demanio tutte le acque, sia esse presenti sul suolo che nel sottosuolo.

La modifica del regime giuridico dell'acqua non ha però prodotto alcuna modifica alla condizione giuridica dei terreni sui quali il bene demaniale *"acqua"* scorre o è presente.

Per quanto riguarda gli **alvei**, si possono quindi avere due differenti tipi di regime giuridico:

1. appartenenti al Demanio Idrico dello Stato: si tratta di terreni iscritti alla partita catastale "particelle esenti da estimo" per la presenza di acqua e per i quali la planimetria catastale non riporta alcun numero di mappale che permetta l'identificazione del proprietario;
2. appartenenti a persone fisiche o giuridiche: si tratta di terreni di proprietà di persone fisiche o giuridiche su cui l'acqua demaniale giace o scorre. I proprietari hanno il diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo di tali terreni, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. Si identificano sulla planimetria catastale con un numero di mappale che permette l'identificazione dell'intestatario.

Per quanto riguarda i terreni compresi nelle **fasce di rispetto** dei corsi d'acqua, tranne nel caso particolare in cui appartengano al demanio fluviale, sono beni immobili i cui proprietari hanno il diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.

I vincoli riferiti ad alvei e fasce di rispetto relativi al reticolo idrico minore sono:

- riportati nelle presenti norme;
- imposti per lo stretto rapporto pertinenziale con il demanio idrico;
- imposti per ragioni di interesse generale o di tutela della pubblica incolumità (ovvero mantenimento dell'efficienza del corso d'acqua);
- finalizzati a fornire un più alto grado di protezione e tutela per il demanio idrico;
- finalizzati alla conservazione e alla protezione dei caratteri naturali fondamentali dei corsi d'acqua e delle relative pertinenze.

Articolo 5. Competenze relative alla manutenzione dei corsi d'acqua

Così come disposto dalla normativa vigente (Artt.915, 916, 917 C.c., Art.12 R.D 523/1904) gli interventi di manutenzione di sponde ed argini dei corsi d'acqua (pulizia, riparazioni, ricostruzioni, rimozioni di ingombri, ecc.) e le opere di difesa dei fondi dai corsi d'acqua sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti.

La manutenzione dell'alveo di piena ordinaria rimane a carico dell'Autorità Idraulica competente (Comune per il reticolo minore e Regione per il reticolo principale).

Nel caso la distruzione degli argini, il franamento delle sponde e la variazione o l'ingombro del corso delle acque derivino dall'incuria di un proprietario, le spese di conservazione, di ricostruzione o di riparazione gravano esclusivamente sul proprietario stesso.

Per quanto riguarda le definizioni di sponda ed alveo si riporta di seguito un disegno schematico che esemplifica l'assetto morfologico fluviale.

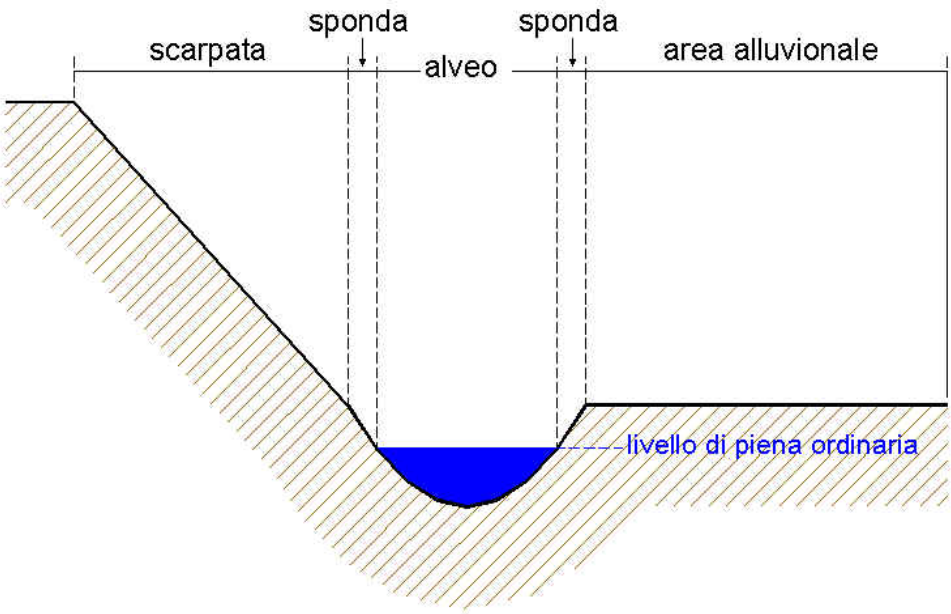

TITOLO II. FASCIA DI RISPETTO

Articolo 6. Tipologia

Nell'ambito del presente documento è stata individuata una fascia di rispetto dei corsi d'acqua inclusi nel reticolo idrico minore, caratterizzata da un determinato grado di controllo e da una specifica disciplina.

La fascia di rispetto, così come richiesto dalla D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 e dalla D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/2003, è stata riportata sugli elaborati grafici «Individuazione del reticolo minore e delle fasce di rispetto» redatti alla scala 1:2.000 per il settore di comune antropizzato a lago, e alla scala 1:5.000 per il restante territorio comunale (n° 2 tavole).

FASCIA DI RISPETTO 1

- è collocata in adiacenza all'alveo;
- è sempre presente,
- presenta una larghezza minima di cinque metri per i corsi d'acqua a cielo libero e di quattro metri per i corsi d'acqua tombinati.

Essa comprende uno o più dei seguenti elementi:

- aree di stretta pertinenza fluviale, individuate con criterio geomorfologico, da mantenere a disposizione per consentire l'accesso durante interventi di manutenzione del corso d'acqua e per la realizzazione di interventi di difesa idraulica;
- aree non idoneamente protette da interventi di difesa idraulica e per questo soggette a fenomeni di erosione spondale o di dissesto;
- aree inondabili, o potenzialmente inondabili, in occasione di eventi meteorici intensi, individuate con criterio geomorfologico.

Articolo 7. Modalità di misura

L'ampiezza della fascia di rispetto deve essere ricavata sulle tavole grafiche «Individuazione del reticolo minore e delle fasce di rispetto».

La misura deve essere effettuata dalla mezzeria delle linee azzurre o blu, che rappresentano i corsi d'acqua, alla mezzeria della linea rossa che rappresenta i limiti esterni della fascia di rispetto.

Tali misure devono essere successivamente riportate sul terreno a partire dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. **Nel caso siano presenti delle adeguate opere di difesa spondale (es. muri spondali o scogliere), la fascia di rispetto sarà misurata a partire dalla sommità di tali manufatti**.

L'ampiezza minima della fascia di rispetto del reticolo minore risulta essere di 5 m per i corsi d'acqua a cielo libero e di 4 metri per quelli tombinati.

Per esemplificare la modalità di misura delle fasce di rispetto, si riportano alcuni disegni schematici (non in scala) rappresentativi delle situazioni tipo.

Caso A: corso d'acqua con sponde poco incise

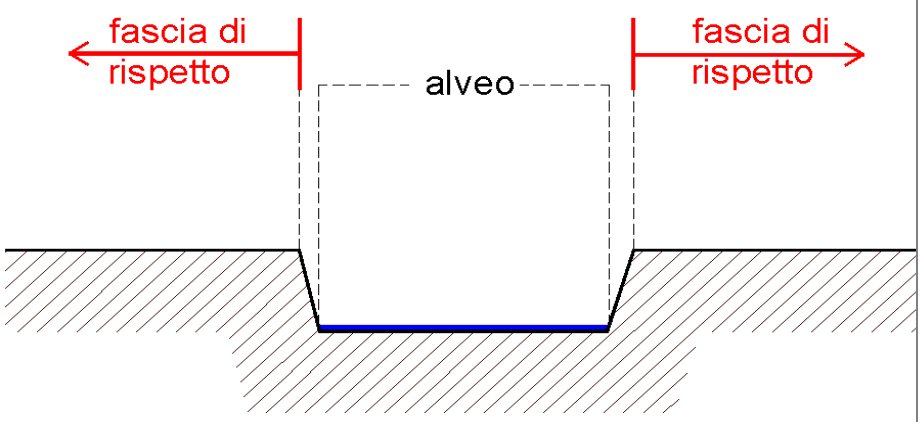

Caso A

La fascia di rispetto decorre dalla sommità della sponda incisa.

Caso B: corso d'acqua con sponde molto incise

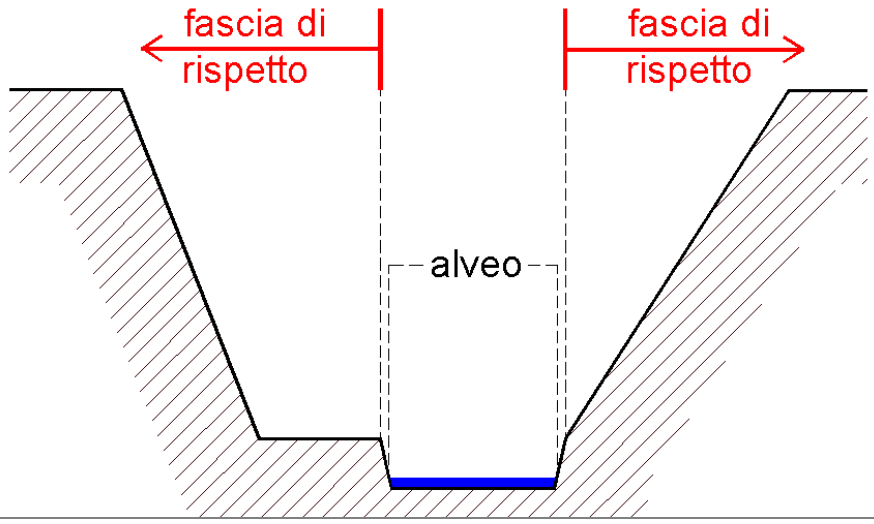

Caso B

La fascia di rispetto decorre dalla sommità della sponda incisa (escludendo pertanto le scarpate ed i versanti).

Caso C: corso d'acqua con sponde stabili (consolidate o protette)

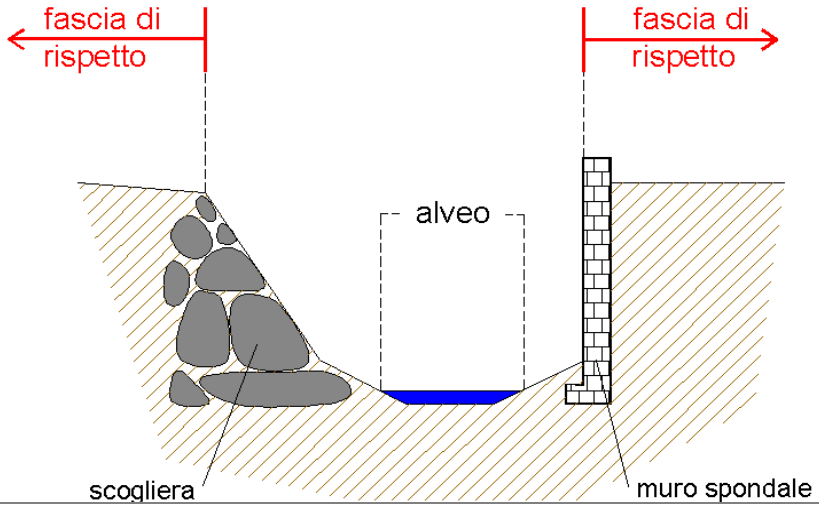

Caso C

La fascia di rispetto decorre dalla sommità dei manufatti di consolidamento e/o protezione.

Caso D: corso d'acqua con argini in rilevato

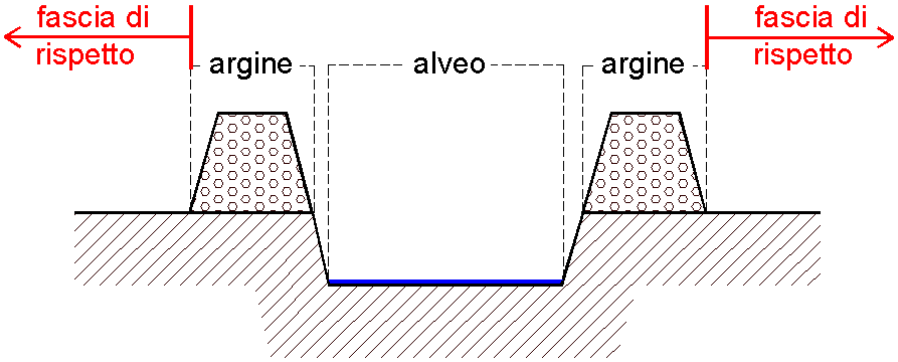

Caso D

La fascia di rispetto decorre dal piede esterno degli argini e loro accessori.

Caso E: corso d'acqua tombinato

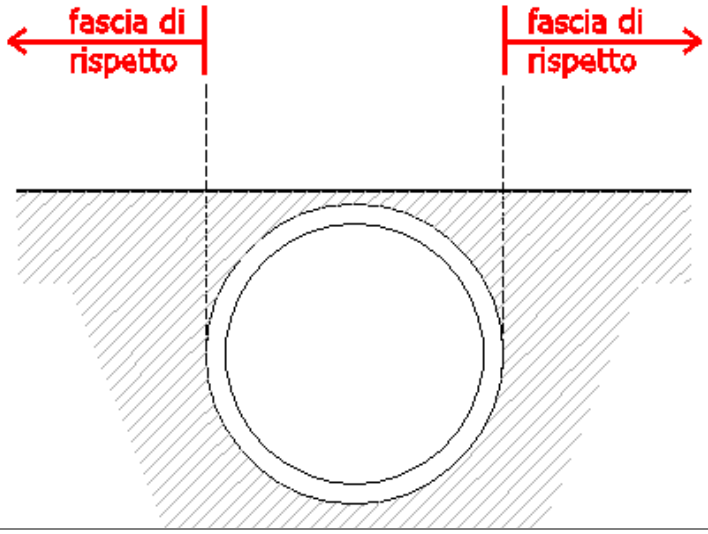

Caso E

La fascia di rispetto decorre dal lato esterno del manufatto di tombinatura o tombatura.

TITOLO III. OPERE E ATTIVITÀ VIETATE O SOGGETTE A NULLA OSTA IDRAULICO, AUTORIZZAZIONE AI SOLI FINI IDRAULICI O CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE

Articolo 8. Definizioni

- Nulla osta idraulico: sono soggette a nulla osta idraulico tutte le opere e le attività realizzate in fascia di rispetto che non comportano interferenze con il regime idrico superficiale. Per tali opere non è previsto il pagamento di un canone annuo di polizia idraulica.
- Autorizzazione ai soli fini idraulici: sono soggette ad autorizzazione ai soli fini idraulici tutte le opere e le attività realizzate in fascia di rispetto che comportano interferenze con il regime idrico superficiale. Per tali opere è previsto il pagamento di un canone annuo di polizia idraulica, come riportato al Titolo VII. L'Autorizzazione ai soli fini idraulici comporta l'emanazione di un apposito decreto e la stipula di un relativo disciplinare tra il richiedente e l'Amministrazione comunale
- Concessione per occupazione di area demaniale: sono soggette a concessione per occupazione di area demaniale tutte le opere e le attività realizzate in alveo che comportano occupazione di aree demaniali e tutte le opere e le attività realizzate in fascia di rispetto che precludono o rendono difficoltoso l'utilizzo o il transito sulle aree demaniali sottese. Per tali opere è previsto il pagamento di un canone annuo di polizia idraulica, come riportato al Titolo VII. La Concessione per occupazione di area demaniale comporta l'emanazione di un apposito decreto e la stipula di un relativo disciplinare tra il richiedente e l'Amministrazione Comunale, che deve essere esposto all'Albo Pretorio per un periodo di 15 giorni.

Articolo 9. Alveo: opere e attività consentite

All'interno dell'alveo sono consentite:

- Opere di regimazione, difesa e sistemazione idraulica (briglie, pennelli, ecc.);
- Opere di attraversamento (ponti, passerelle pedonali, strade per piste ciclabili, guadi, sottopassi pedonali, ecc.) che non comportino una riduzione della sezione dell'alveo;
- Opere per lo scarico di acque in alveo;
- Opere per la derivazione di acque superficiali.

Le opere realizzate in alveo demaniale sono soggette al rilascio di Concessione per occupazione di area demaniale.

Le opere realizzate in alveo non demaniale sono soggette al rilascio di Autorizzazione ai soli fini idraulici.

Articolo 10. Alveo: opere e attività vietate

All'interno dell'alveo sono vietate:

- Nuove edificazioni o ampliamenti di edifici esistenti;
- Opere per la copertura dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 152/99;
- Interventi che comportano una restrizione della sezione dell'alveo;
- Attività e opere che non rientrano in quelle consentite dall'articolo 9.

Per quanto non compreso, si fa riferimento al Codice Civile ed in particolare agli articoli 868, 915, 916 e 917.

Articolo 11. Fascia di rispetto: opere e attività consentite

All'interno della fascia di rispetto sono consentite:

- Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo il corso d'acqua;
- Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere afferenti al reticolo idrico minore;
- Opere di regimazione, difesa e sistemazione idraulica (briglie, argini, scogliere, pennelli, ecc.);
- Opere per lo scarico in alveo;
- Opere di attraversamento (ponti, passerelle pedonali, strade per piste ciclabili, guadi, sottopassi pedonali, ecc.) che non comportino una riduzione della sezione dell'alveo;
- Manufatti di derivazione di acque superficiali;
- Recinzioni mobili, cioè recinzioni infisse nel terreno senza strutture di fondazione, facilmente rimovibili per operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e comunque messe in posto ad una distanza di almeno 5 m dalla sommità della sponda;
- Ristrutturazione e realizzazione di infrastrutture lineari a rete e relativi impianti, riferite a servizi pubblici quali: fognature, gasdotti, metanodotti, acquedotti, linee elettriche, linee telefoniche, ecc.;
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione che non comportino aumenti volumetrici o di capacità insediativa all'interno della fascia di rispetto;
- Interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;
- Interventi di demolizione senza ricostruzione;
- Interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori di interferenza antropica incompatibili con la corretta funzionalità idraulica del corso d'acqua.

Articolo 12. Fascia di rispetto: opere e attività vietate

All'interno della fascia di rispetto sono vietate:

- Nuove edificazioni;
- Interventi di ristrutturazione che comportino aumenti volumetrici o di capacità insediativa all'interno della fascia di rispetto;
- Costruzione di pali o tralicci asserviti a linee tecnologiche sospese ad una distanza inferiore a 5 m dalla sommità della sponda;
- Recinzioni fisse, cioè provviste di strutture di fondazione;
- Escavazione di pozzi;
- Modifiche morfologiche (scavi e/o riporti) se non finalizzate a progetti di sistemazione idraulica;
- Esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti non precedentemente autorizzate;
- Qualsiasi tipo di attività che comporti una presenza continuativa di persone o macchinari ad eccezione dei cantieri legati a lavori di sistemazione idraulica;
- Piantumazioni di alberi e siepi e qualunque altra coltivazione che impedisca l'accesso ed il transito ai mezzi di intervento ad una distanza inferiore a 5 m dalla sommità della sponda;
- Sradicamento delle ceppaie lungo le sponde, tranne nel caso di esecuzione di lavori di regimazione idraulica;
- Opere e attività che non rientrano in quelle consentite dall'art. 11.

TITOLO IV. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Articolo 13. Definizione

Per “scarico” si intende una qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche se sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Articolo 14. Criteri generali

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

Al comune compete l’Autorizzazione agli scarichi esclusivamente sotto il profilo idraulico (quantitativo) delle acque recapitate nel corpo ricettore appartenente al reticolo idrico minore.

L'Autorizzazione ai soli fini idraulici è rilasciata al titolare dello scarico. Ove tra più entità sia costituito un Consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'Autorizzazione è rilasciata in capo al Consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del Consorzio in caso di mancato rispetto dell’Autorizzazione.

L’efficacia dell’Autorizzazione ai soli fini idraulici decorre dall’ottenimento dell’autorizzazione prevista dall’articolo 45 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 per quanto concerne gli aspetti qualitativi delle acque di scarico, e se ne attribuisce pari durata a decorrere dalla data di validità del provvedimento di cui all’articolo 45. L’Autorizzazione è preventiva rispetto a quella prevista dall’articolo 45 del citato decreto legislativo.

Articolo 15. Scarichi sul suolo

Fatto salvo il rispetto dei limiti di accettabilità del corpo ricettore, da perseguire anche con opportune tecniche di laminazione delle portate di picco ai fini di preservare nel tempo la continuità idrica dei corsi d’acqua, è fatto divieto di effettuare scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo nelle aree incluse nelle fasce di rispetto del reticolo minore.

Articolo 16. Controllo delle autorizzazioni

Fatto salvo quanto previsto dal Capo III del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 in materia di controlli da parte dell’Autorità competente sulla qualità delle acque scaricate (Amministrazione Provinciale), il Comune è l’autorità competente per il controllo degli scarichi sotto il profilo idraulico (quantitativo) delle acque recapitate nel corpo ricettore appartenente al reticolo minore.

Come stabilito dall’articolo 50 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, il soggetto incaricato del controllo è autorizzato ad eseguire le ispezioni ed i controlli necessari all'accertamento del rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e delle

condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Articolo 17. Modifica delle condizioni che danno luogo agli scarichi

Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova Autorizzazione allo scarico.

Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche quantitative diverse, deve essere data comunicazione al Comune, il quale, verificata la compatibilità dal punto di vista quantitativo delle acque recapitate nel corpo recettore, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.

Articolo 18. Rilascio dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici

L'Autorizzazione ai soli fini idraulici comporta l'emanazione di un apposito decreto e la stipula di un relativo disciplinare tra il richiedente e l'Amministrazione comunale.

Fatto salvo il rispetto di eventuali altri obblighi attinenti la normativa edilizia e vincoli di natura paesistico-ambientali, per l'ottenimento dell'Autorizzazione relativa all'aspetto della quantità di acque recapitate, il richiedente deve produrre opportuna documentazione tecnica che verifichi l'idoneità del corpo ricettore a smaltire la quantità di acqua scaricata. Tale verifica deve essere effettuata sia per scarichi di acque reflue domestiche od industriali (o miscuglio delle stesse, cioè acque reflue urbane), sia per acque meteoriche di dilavamento.

Alla domanda per il rilascio dell'Autorizzazione, il richiedente deve produrre, in allegato alla domanda, la seguente documentazione tecnica in numero di 3 copie:

1. *Estratto della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000, con indicata la localizzazione del nuovo scarico e la perimetrazione del bacino imbrifero con sezione di chiusura posta in corrispondenza del punto di immissione;*
2. *Estratto della mappa catastale con indicata la localizzazione del nuovo scarico;*
3. *Estratto del aerofotogrammetrico comunale, alla scala 1:2.000, con indicata la localizzazione del nuovo scarico;*
4. *Planimetria dello stato di fatto a scala idonea;*
5. *Disegni tecnici illustranti il progetto del manufatto di recapito a scala idonea (indicativamente 1:10);*
6. *Sezione trasversale in corrispondenza dell'opera a scala idonea;*
7. *Profilo longitudinale dell'alveo per un tratto adeguato a monte e a valle del punto di scarico a scala idonea;*
8. *Verifica idraulica finalizzata ad accertare la compatibilità della portata scaricata con*

le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua ricettore;

9. *Documentazione fotografica;*
10. *Relazione tecnica illustrante l'intervento con indicate sia la portata di scarico media annua, sia la portata di picco per eventi piovosi molto intensi. Tali valori devono essere calcolati sulla base delle indicazioni riportate all'articolo 20.*

Per il rilascio dell'Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche provenienti da insediamenti residenziali con superfici impermeabili di modesta entità, non sarà necessario presentare la documentazione richiesta nei punti 1, 6, 7 e 9.

Nel caso i manufatti di recapito fossero realizzati in area ricadente nel demanio idrico sarà necessario il rilascio di una Concessione per occupazione di area demaniale ed il pagamento del canone annuo di occupazione di area demaniale così come definito nell'allegato C della d.g.r. n. 7/7868 del 25/01/2002 e successive modifiche.

Articolo 19. Calcolo della portata di scarico

La determinazione della quantità di acqua collettata allo scarico deve avvenire con le seguenti modalità:

- Lo scarico di acque nere provenienti da agglomerati urbani o industriali in corpi idrici superficiali è concesso solo a seguito di un processo di depurazione. Il progetto del manufatto di depurazione darà indicazioni precise circa la portata di scarico media e quella di picco.
- Per lo scarico di acque nere provenienti da insediamenti isolati deve essere determinato l'effettivo carico insediativo e calcolato successivamente le portate in base al consumo medio procapite di acqua potabile, pari a 250 litri/giorno per abitante equivalente.
- Per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento devono essere determinate sia la portata media annua, sulla base delle precipitazioni medie annue del territorio, sia la portata di picco (pioggia critica) per eventi piovosi molto intensi. La durata di riferimento per la determinazione della pioggia critica deve essere considerata pari al tempo di corrivazione del bacino con sezione di chiusura posta in corrispondenza del punto di scarico e con tempo di ritorno di almeno 100 anni. I coefficienti di deflusso si assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate od impermeabilizzate, e pari a 0.3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate (l.r. 27 maggio 1985, n.62).

Per ogni altra indicazione tecnico-progettuale si rimanda al "*Piano regionale di risanamento delle acque – Criteri di pianificazione in rapporto alla gestione delle risorse idriche lombarde*" redatto dalla Regione Lombardia, Settore Ambiente ed Ecologia.

Articolo 20. Caratteristiche progettuali

- Il manufatto di scarico deve essere strutturato in modo da avvenire nella medesima direzione di flusso della corrente.

- Il progetto deve prevedere idonei accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare la formazione di turbolenze nel corpo ricettore e/o l'innesco di fenomeni erosivi di fondo o di sponda.
- Il manufatto di recapito deve essere compatibile con l'assetto delle difese idrauliche esistenti o programmate e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.
- Per gli scarichi di acque meteoriche provenienti da superfici suscettibili di contaminazione da parte di elementi inquinanti (ad esempio parcheggi, strade di grande traffico, piazzali per stoccaggio merci pericolose, ecc.) di estensione superiore a 500 m2, sarà necessario realizzare delle vasche di prima pioggia collegate alla pubblica fognatura. Si ricorda che sono considerate acque di prima pioggia quelle corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio.

Per ogni altra indicazione tecnico-progettuale si rimanda al "*Piano regionale di risanamento delle acque – Criteri di pianificazione in rapporto alla gestione delle risorse idriche lombarde*" redatto dalla Regione Lombardia, Settore Ambiente ed Ecologia.

Articolo 21. Limiti di accettabilità delle portate di scarico

I limiti di accettabilità delle portate di scarico dipendono principalmente dalle caratteristiche idrauliche del corpo ricettore.

Una volta determinata la portata di massima piena del corso d'acqua ($\mathbf{Q_{100}}$) in prossimità del punto di scarico per un tempo di ritorno di 100 anni, e la portata massima defluibile ($\mathbf{Q_{max}}$) riferita alla sezione in esame, si potrà considerare come portata limite di uno scarico ($\mathbf{Q_{lim}}$) quella portata che sommata alla portata massima del corso d'acqua ed aumentata del 20% risulti uguale alla portata massima defluibile.

Tale valore può essere ricavato con la seguente relazione:

$$Q_{lim} = (Q_{max} – 1.2 \times Q_{100}) /1.2$$

Nella determinazione dei limiti di accettabilità, riferiti a scarichi con portata prossima al limite ricavato dalla precedente relazione, per la determinazione della portata di massima piena del corso d'acqua sarà necessario verificare a monte del nuovo punto di immissione (indicativamente per 1 km lungo il ricettore) l'eventuale presenza di scarichi rilevanti rispetto alle capacità idrauliche del ricettore e provenienti dall'esterno del bacino idrografico considerato. Tali eventuali scarichi dovranno essere computati nel calcolo della portata di massima piena.

I limiti di accettabilità delle portate di scarico possono essere anche vincolati dalla presenza a valle del nuovo punto di immissione di situazioni critiche da un punto di vista idraulico. Sarà quindi necessario verificare la presenza di tali situazioni (indicativamente per 1 km lungo il ricettore) e, nel caso, definire il limite di accettabilità in modo da non aggravare la situazione presente.

Nel caso la capacità di smaltimento del corso d'acqua ricettore in periodo di piena non risultasse sufficiente per la portata di scarico da recapitare occorrerà prevedere l'adozione di opportune vasche volano.

Per ogni altra indicazione tecnico-progettuale si rimanda al *"Piano regionale di risanamento delle acque – Criteri di pianificazione in rapporto alla gestione delle risorse idriche lombarde"* redatto dalla Regione Lombardia, Settore Ambiente ed Ecologia.

TITOLO V. DISCIPLINA DEGLI ATTRAVERSAMENTI

Articolo 22. Definizione

Sono compresi nel termine "attraversamento" le seguenti opere:

- Attraversamenti aerei: linee elettriche, telefoniche, seggiovie, funivie, teleferiche, palorci, ponti canali, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature, passerelle, ponti, attraversamenti generici con cavi o tubazioni;
- Attraversamenti in subalveo: linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, oleodotti, cunicoli tecnologici, sifoni, sottopassi pedonali o carreggiabili, attraversamenti generici in subalveo.

L'elenco completo delle tipologie di attraversamento è riportato nell'allegato C della d.g.r. n. 7/7868 del 25/01/2002 e successive modifiche.

Articolo 23. Rilascio dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici per attraversamenti in subalveo

Fatto salvo il rispetto di eventuali altri obblighi attinenti la normativa edilizia e di eventuali vincoli di natura paesistico-ambientale, per l'ottenimento dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici relativa alla realizzazione di attraversamenti in subalveo sul reticolo minore il richiedente deve produrre, in allegato alla domanda, la seguente documentazione tecnica in numero di 3 copie:

1. *Estratto della Carta Tecnica Regionale, alla scala 1:10.000, con l'ubicazione delle nuove opere;*
2. *Estratto del aerofotogrammetrico comunale, alla scala 1:2.000, con l'ubicazione delle nuove opere;*
3. *Estratto della mappa catastale con l'ubicazione delle nuove opere;*
4. *Rilievo planimetrico dell'area di intervento a scala idonea (indicativamente 1:100);*
5. *Sezione trasversale in corrispondenza dell'opera a scala idonea (indicativamente 1:50) dello stato di fatto e del progetto;*
6. *Profilo longitudinale lungo l'alveo dello stato di fatto e del progetto a monte ed a valle dell'opera a scala idonea (indicativamente 1:50);*
7. *Documentazione fotografica illustrante lo stato dei luoghi;*
8. *Relazione tecnica illustrante il progetto e le modalità esecutive dei lavori.*

Articolo 24. Rilascio dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici o della Concessione per occupazione di area demaniale per attraversamenti aerei

Fatto salvo il rispetto di eventuali altri obblighi attinenti la normativa edilizia e di even-

tuali vincoli di natura paesistico-ambientale, per l'ottenimento dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici relativa alla realizzazione di attraversamenti aerei sul reticolo minore il richiedente deve produrre, in allegato alla domanda, la seguente documentazione tecnica in numero di 3 copie:

1. *Estratto della Carta Tecnica Regionale, alla scala 1:10.000, con indicata la localizzazione delle nuove opere e la perimetrazione del bacino imbrifero con sezione di chiusura posta in corrispondenza dell'attraversamento;*
2. *Estratto del fotogrammetrico comunale, alla scala 1:2.000, con l'ubicazione delle nuove opere;*
3. *Estratto della mappa catastale con indicata la localizzazione delle nuove opere;*
4. *Rilievo planimetrico dell'area di intervento a scala idonea (indicativamente 1:100);*
5. *Sezione trasversale in corrispondenza dell'intervento a scala idonea (indicativamente 1:50);*
6. *Profilo longitudinale dell'alveo per un tratto adeguato a monte ed a valle dell'area di intervento;*
7. *Verifica idraulica della sezione libera di deflusso dell'attraversamento per un tempo di ritorno di almeno 100 anni;*
8. *Documentazione fotografica illustrante lo stato dei luoghi;*
9. *Relazione tecnica illustrante il progetto e le modalità esecutive dei lavori.*

Secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. 7/13950 del 01/08/2003, gli attraversamenti aerei che precludono o rendono difficoltoso l'utilizzo ed il transito su area demaniale sono soggetti a rilascio di Concessione per occupazione di area demaniale.

Articolo 25. Rilascio dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici per attraversamenti aerei di linee tecnologiche sospese su pali e/o tralicci

Fatto salvo il rispetto di eventuali altri obblighi attinenti la normativa edilizia e di eventuali vincoli di natura paesistico-ambientale, per l'ottenimento dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici relativa alla realizzazione di attraversamenti aerei di linee tecnologiche sospese su pali e/o tralicci sul reticolo minore il richiedente deve produrre, in allegato alla domanda, la seguente documentazione tecnica in numero di 3 copie:

1. *Estratto della Carta Tecnica Regionale, alla scala 1:10.000, con l'ubicazione delle nuove opere;*
2. *Estratto del fotogrammetrico comunale, alla scala 1:2.000, con l'ubicazione delle nuove opere;*
3. *Estratto della mappa catastale con l'ubicazione delle nuove opere;*
4. *Rilievo planimetrico dell'area di intervento a scala idonea (indicativamente 1:100);*
5. *Documentazione fotografica illustrante lo stato dei luoghi;*

6. Relazione tecnica illustrante il progetto e le modalità esecutive dei lavori.

Articolo 26. Caratteristiche progettuali

- Per quanto riguarda gli attraversamenti in subalveo, i manufatti devono essere posizionati a quote inferiori a quelle massime raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e devono essere comunque adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamenti per erosione del corso d'acqua. La quota di posizionamento dei manufatti, anche in caso di corsi d'acqua non in approfondimento, non deve mai essere inferiore a 50 cm rispetto alla quota di fondo alveo, inoltre non deve essere in alcun modo modificata la sezione naturale dell'alveo in corrispondenza dei manufatti stessi.
- I ponti con luce superiore a 6 metri devono essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce *a* e *b*", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99).
- Il progetto di ponti con luce inferiore a 6 metri deve essere accompagnato da un'adeguata verifica idraulica attestante che la sezione di deflusso di progetto sia stata dimensionata per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e con un franco minimo di 1 metro. In casi particolari (corsi d'acqua di modesta entità, problemi di natura progettuale o morfologica, ecc.), dietro specifica richiesta di deroga opportunamente documentata, la sezione libera di deflusso di progetto ($\mathbf{S_{prog}}$) potrà essere considerata pari alla sezione di deflusso riferita ad una piena con tempo di ritorno centennale ($\mathbf{S_{100}}$) aumentata del 25%. Tale valore può essere ricavato dalla seguente formula:

  $$S_{prog} = S_{100} \times 1.25$$

- I manufatti di attraversamento, indipendentemente dalle loro dimensioni, non devono in ogni caso restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso, avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna, né comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.
- Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinali in alveo che riducano la sezione libera di deflusso.
- Non è ammessa la costruzione di pali o tralicci asserviti a linee tecnologiche sospese ad una distanza inferiore a 5 m dalla sommità della sponda del corso d'acqua.

Per ogni altra indicazione di carattere progettuale si rimanda alle normative vigenti in materia.

TITOLO VI. DISCIPLINA DELLE DERIVAZIONI

Articolo 27. Definizione

Per “derivazione” si intende l’insieme delle opere e manufatti realizzati per il prelievo di acque da corpi idrici superficiali.

Articolo 28. Rilascio dell’Autorizzazione ai soli fini idraulici o della Concessione per occupazione di area demaniale

La Concessione di derivazione di acque superficiali deve essere richiesta all’Amministrazione Provinciale.

L’Autorizzazione ai soli fini idraulici deve essere richiesta al Comune.

Nel caso i manufatti di derivazione siano realizzati all’interno dell’area demaniale sarà necessario richiedere una Concessione di occupazione di area demaniale.

Per quanto riguarda la documentazione tecnica per il rilascio dell’Autorizzazione idraulica o della Concessione di occupazione di area demaniale sarà necessario allegare alla domanda i seguenti elaborati:

1. *Estratto della Carta Tecnica Regionale, alla scala 1:10.000, con indicata la localizzazione delle nuove opere;*
2. *Estratto del fotogrammetrico comunale, alla scala 1:2.000, con l’ubicazione delle nuove opere;*
3. *Estratto della mappa catastale con indicata la localizzazione delle nuove opere;*
4. *Planimetria dello stato di fatto a scala idonea;*
5. *Disegni tecnici illustranti il progetto del manufatto di derivazione a scala idonea;*
6. *Documentazione fotografica;*
7. *Relazione tecnica illustrante il progetto e le modalità esecutive dei lavori;.*

Articolo 29. Caratteristiche progettuali

L’opera di presa non deve determinare un restringimento della sezione libera di deflusso.

Il manufatto di derivazione deve essere compatibile con l’assetto delle difese idrauliche esistenti o programmate e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

Per ogni altra indicazione di carattere progettuale si rimanda alle indicazioni vigenti in materia ed alle disposizioni dell’Autorità idraulica competente.

TITOLO VII. CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

Le opere afferenti ai corsi d'acqua e gli interventi su aree demaniali ricadenti all'interno delle seguenti tipologie:

A. attraversamenti aerei;

B. attraversamenti in sub-alveo;

C. tombinature;

D. transito di sommità arginale;

E. rampe di collegamento agli argini di corsi d'acqua;

F. sfalcio erbe – taglio piante;

G. scarichi acque;

H. casi particolari di occupazione di aree demaniali;

sono soggetti al pagamento di un canone annuo di polizia idraulica a seguito del rilascio della relativa Autorizzazione o Concessione.

Tali canoni sono riportati nell'allegato C della DGR N. 7/7868 del 25/01/2002 e successive modifiche.

Nei casi di occupazione di area demaniale sul reticolo minore è dovuta l'imposta regionale nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone annuo da versare, così come previsto dall'allegato C della medesima D.G.R.

Il versamento di tale imposta dovrà essere effettuato con bollettino al c/c postale n°49129869 (e successive modificazioni) intestato a: Tesoreria Regione Lombardia – Via G.B. Pirelli, 12 – 20124 Milano specificando quale causale: *Imposta su concessioni del demanio idrico (reticolo minore).*

TITOLO VIII. DISCIPLINA DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

Articolo 30. Definizione

Per "opere di sistemazione idraulica" si intende l'insieme delle opere aventi la finalità di difendere il territorio da allagamenti e ristagni di acque comunque generati, e/o finalizzate ad assicurare la funzionalità della rete scolante del territorio.

Tali opere possono essere suddivise in:

- Opere di regimazione: si tratta di opere finalizzate alla modifica della pendenza ed alla stabilizzazione del fondo dell'alveo, alla riduzione della velocità della corrente.
- Opere di difesa: si tratta di opere longitudinali finalizzate alla difesa delle sponde dall'erosione ad opera del corso d'acqua ed al contenimento delle piene.

Tra le principali opere di regimazione sono comprese:

- Soglie e cunettoni;
- Briglie;
- Pennelli;
- Rampe;
- Casse di espansione.

Tra le principali opere di difesa sono comprese:

Argini;

- Scogliere;
- Gabbionate;
- Rivestimenti di sponda;
- Muri spondali;
- Terre rinforzate

Articolo 31. Rilascio dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici o della Concessione per occupazione di area demaniale

Fatto salvo il rispetto di eventuali altri obblighi attinenti la normativa edilizia, per l'ottenimento dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici relativa alla realizzazione di opere di sistemazione idraulica sul reticolo minore, il richiedente deve produrre, in allegato alla domanda, la seguente documentazione tecnica in numero di 3 copie:

1. *Estratto della Carta Tecnica Regionale, alla scala 1:10.000, con indicata la localizzazione delle nuove opere e la perimetrazione del bacino imbrifero sotteso dalla sezione di intervento;*
2. *Estratto del fotogrammetrico comunale, alla scala 1:2.000, con l'ubicazione delle*

nuove opere;

3. *Estratto della mappa catastale con indicata la localizzazione delle nuove opere;*
4. *Planimetria dello stato di fatto a scala idonea;*
5. *Disegni tecnici illustranti il progetto a scala idonea;*
6. *Sezioni trasversali in corrispondenza dell'area di intervento;*
7. *Profilo longitudinale dell'alveo per un tratto adeguato a monte e a valle dell'area di intervento;*
8. *Verifica idraulica della sezione libera di deflusso comprendente il calcolo della portata di massima piena prevedibile per un tempo di ritorno di almeno 100 anni;*
9. *Documentazione fotografica;*
10. *Relazione tecnica illustrante il progetto e le modalità esecutive dei lavori;*

Articolo 32. Caratteristiche progettuali

Il progetto deve essere accompagnato da una verifica idraulica attestante che le nuove opere siano state dimensionate considerando una sezione libera di deflusso di progetto (**S_{prog}**) non inferiore a quella determinata per una piena con tempo di ritorno centennale (**S_{100}**), aumentata del 20%. Tale valore può essere ricavato dalla seguente formula:

$$S_{prog} = S_{100} \times 1.2$$

Per quanto riguarda gli schemi tipo progettuali delle opere di sistemazione idraulica, si rimanda alla d.g.r. n. VI/48740 del 29/02/2000 "Approvazione direttiva Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" o a specifici manuali di letteratura tecnica.

TITOLO IX. DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE DI MATERIALI IN ALVEO

Articolo 33. Rimozione di materiali inerti

Fermo restando che l'attività estrattiva in alveo è vietata ai sensi della l.r. 14/98, l'asportazione di materiale inerte dall'alveo è possibile solo in caso di salvaguardia della pubblica incolumità o di interventi generali di sistemazione idraulica.

Tale attività è regolamentata dalla Direttiva 3 "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del Po" emessa dall'Autorità di Bacino del Fiume Po e approvata con D.P.C.M. 24 luglio 1998.

L'asportazione di materiali inerti dai corsi d'acqua demaniali o non demaniali è consentita previo rilascio di Autorizzazione idraulica.

Per l'ottenimento di tale Autorizzazione il richiedente dovrà produrre opportuna documentazione comprendente:

1. *Estratto della Carta Tecnica Regionale, alla scala 1:10.000, e del fotogrammetrico comunale, alla scala 1:2.000, con l'ubicazione dell'area di intervento;*
2. *Estratto della mappa catastale con l'ubicazione dell'area di intervento;*
3. *Sezioni trasversali in corrispondenza dell'area di intervento riportanti lo stato di fatto e di progetto;*
4. *Profilo longitudinale in corrispondenza dell'area di intervento riportante lo stato di fatto e di progetto;*
5. *Documentazione fotografica illustrante lo stato dei luoghi;*
6. *Relazione tecnica illustrante le modalità di esecuzione dell'intervento.*

L'asportazione di materiali inerti dai corsi d'acqua è consentita nei seguenti casi:

- asportazioni costituenti a tutti gli effetti attività finalizzata alla conservazione della sezione utile di deflusso e al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture;
- asportazioni di materiali litoidi costituenti parte integrante di interventi di difesa e sistemazione idraulica;
- asportazioni di materiali litoidi costituenti parte integrante di interventi di rinaturazione degli ambiti fluviali;
- asportazioni manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m3 annui.

L'asportazione di materiale inerte dagli alvei demaniali è soggetta al pagamento di un canone, definito per l'anno 2004 ai sensi della d.d.g. n. 22722 del dicembre 2003 "Determinazione, per l'anno 2004, dei canoni da porre a base d'asta per l'affidamento dei lavori di sistemazione idraulica mediante escavazione di materiale inerte dagli alvei dei

corsi d'acqua".

Secondo tale decreto, la tipologia del materiale che può essere interessato da rimozione è la seguente:

- categoria A: sabbia o ghiaia pronta;
- categoria B: misto granulometrico di ghiaia e sabbia da vagliare o lavorare al frantoio;
- categoria C: misto di sabbia e limo argilloso o terra, ciottolame o materiale di maggiore pezzatura.

Articolo 34. Rimozione di materiale vegetale

L'asportazione di materiale vegetale vivente dall'alveo è soggetta a rilascio di un Nulla Osta idraulico. L'intervento previsto deve essere dettagliatamente descritto nella domanda di autorizzazione con particolare riguardo alle finalità da conseguire ed alle modalità esecutive dell'intervento stesso.

L'asportazione di materiale vegetale abbattuto e trasportato dalla corrente e/o di rifiuti dall'alveo non è soggetta a rilascio di alcuna autorizzazione.

TITOLO X. PROCEDURE DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER CASI PARTICOLARI

Articolo 35. Rilascio di autorizzazioni per il reticolo minore con ruolo di confine comunale

Per il rilascio di Nulla osta idraulico, Autorizzazione ai soli fini idraulici o Concessione per occupazione di aree demaniali lungo il reticolo minore con ruolo di confine:

- il richiedente deve presentare ai comuni interessati la medesima istanza, con i contenuti e gli elementi tecnici previsti dalla convenzione vigente sottoscritta tra i due comuni confinanti, ovvero la documentazione tecnica indicata nelle presenti norme;
- entro i termini stabiliti dalla convenzione, deve essere indetta apposita conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- nel caso in cui l'intervento o l'opera ricada su una sola sponda, l'istanza deve essere presentata al comune di appartenenza della sponda; al comune confinante della sponda opposta deve essere richiesta l'emissione di un parere.

Articolo 36. Interventi d'urgenza

Sono ammessi, con semplice preventiva comunicazione al comune, i seguenti atti, fatti od opere:

- attività che rivestano carattere di urgenza ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza delle opere idrauliche;
- interventi di riparazione delle strutture a rete (strade, condutture di acqua, gas, a linee elettriche e telefoniche) e delle eventuali strutture pericolanti che per la loro collocazione possono, in caso di cedimento, costituire una minaccia per il regolare deflusso delle acque ovvero che, in mancanza di intervento, precludano ad uno o più utenti la fornitura di un servizio pubblico.

Articolo 37. Autorizzazione ai soli fini idraulici o concessione per occupazione di aree demaniali nel caso di occupazioni occasionali

Nei casi di occupazione occasionale di aree demaniali e non demaniali lungo il reticolo minore, legata ad eventi, manifestazioni o necessità particolari, è possibile prevedere il rilascio autorizzazioni ai soli fini idraulici o di concessioni secondo procedure semplificate.

TITOLO XI. NORME SPECIALI

Articolo 38. Convenzioni con i comuni limitrofi

Per la corretta gestione delle aree afferenti al demanio idrico collegato al reticolo minore con ruolo di confine comunale, dovranno essere stipulate ed approvate in sede di Consiglio Comunale, apposite convenzioni con i comuni limitrofi. Considerando anche quanto previsto dal TITOLO X delle presenti norme, tali convenzioni:

- disciplinano le procedure amministrative e i tempi massimi per il rilascio od il diniego di autorizzazioni;
- individuano gli elementi tecnici che devono essere contenuti nelle istanze per il rilascio di autorizzazioni;
- fissano i criteri per la suddivisione dei canoni previsti dalla d.g.r. n. 7/7868 del 25/01/2002 e successive modifiche, per le opere afferenti al reticolo idrico minore;
- individuano l'Amministrazione competente (scelta tra i due Comuni, anche in avvicendamento) per l'indizione della conferenza dei servizi ai sensi degli articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ai fini di procedere al rilascio di autorizzazioni.